



TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione europea

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Giglio	Presidente
dott. Carlo Saverio Ferraro	Giudice
dott.ssa Emanuela Romano	Giudice rel.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2297/2019 promossa da

(nato in NIGERIA, il 25/08/1992

), rappresentato e difeso dall'Avv. D'AMICO ADRIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

- resistente -

nonché con l'intervento del **Pubblico Ministero**,

avente ad oggetto: **ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.i.**

PREMESSA IN FATTO

Con ricorso depositato il 30/04/2019 cittadina della NIGERIA, ha impugnato il provvedimento/codice Vestanet CS0005005 emesso il 5.3.2019 e notificato il 11.4.2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria, previo annullamento del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Procura ha parimenti concluso per il rigetto del ricorso.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti è stata disposta l'audizione della ricorrente all'esito della quale la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Esame della domanda - L'approccio strutturato.

Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e



2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico distinguendo la fase della **raccolta degli elementi di prova** offerti dal richiedente giudice, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M. vs. Ministero della Giustizia Irlanda C- 277/11 del 22 novembre 2012).

In merito alla prima fase lo Stato Italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto qualifiche nr. 251 del 2007 che *"Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda"*, il cui *"esame"* poi *"è svolto in cooperazione con il richiedente"*, cioè in un'ottica di sinergica collaborazione *"e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda"*.

Detto onere di presentazione degli "elementi" e della "documentazione" concerne, in specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo progressive, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e soprattutto, "i motivi della sua domanda di protezione internazionale" (comma 2).

Secondo la CGUE nella citata sentenza, il dovere di cooperazione del decisore si colloca in questa prima fase in quanto: *"Benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente [...]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti"*

Sempre in merito alla prima fase dell'esame della domanda di protezione internazionale, giova precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. 15797/2019 e 16028 del 14 giugno 2019) la **domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo**, che però subisce una attenuazione, nel senso che se è onere del richiedente asilo indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio, è dovere del giudice quello di cooperare nell'esame della individuazione degli elementi essenziali della stessa.

L'attenuazione del principio dispositivo si pone, allora, sul piano dell'**onere probatorio** e non su quello dell'allegazione (che grava interamente sul ricorrente cfr. Cassazione civile 19197/15; Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n.21275; Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 27/03/2020), n.7541) e trova il suo fondamento nello squilibrio che esiste tra le parti del processo a causa delle oggettive difficoltà per il richiedente di procurarsi le prove del fatto che pone a base della sua domanda. Il **dovere di cooperazione istruttoria** trova, nel diritto interno la sua codificazione, oltre nel già citato art. 3 d.lgs 251/2007 anche negli artt.8 comma 3 e 27 comma 1 bis del d.lg. 25/2008 che pone sul decisore l'obbligo di acquisire le informazioni sul Paese di origine e sulle specifiche condizioni del richiedente *"che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente"*.¹

¹ La prima pronuncia della S.C. ad occuparsi del dovere di cooperazione del giudice nei giudizi di protezione internazionale, può identificarsi con quella emessa il 17.11.2008, n. 27310, la quale così fissa il principio, dopo



Ciò posto in linea generale, si passa ora all'esame degli elementi essenziali della domanda offerte dal ricorrente ed acquisite d'ufficio, mentre nel successivo paragrafo si passerà alla valutazione dei predetti elementi.

2.2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente

a. Il racconto

Secondo quanto riferito dalla ricorrente costei è cittadina della Nigeria proveniente da Ekehe, Edo State; di religione cristiana ed etnia esan, orfana di entrambi i genitori ha una figlia minore in Italia.

Ha lasciato il suo Paese il 24.10.2015 ed ha attraversato il Niger e la Libia prima di giungere in Italia il 13 giugno del 2017 dove ha avanzato tempestivamente domanda di protezione internazionale. È stata audita due volte presso la CT, una volta dall'ente anti - tratta ed, infine, davanti all'autorità giudiziaria.

Quanto ai motivi che l'avrebbero indotta a lasciare il suo Paese di origine, la ricorrente, sentita in sede amministrativa, ha dichiarato di essere cresciuta con la zia paterna, la quale la maltrattava e l'accusava di avere dei rapporti sessuali con suo marito; che un giorno la zia la cacciò di casa dicendole che avrebbe dovuto cavarsela da sola perché grande; che lei era andata ad un mercato dove aveva incontrato due ragazzi ai quali aveva raccontato la sua storia e che si erano resi disponibili ad aiutarla portandola in Libia a lavorare come signora delle pulizie; che arrivata in Libia le avevano detto che avrebbe dovuto prostituirsi, di essere riuscita a scappare circa 2 o 3 giorni dopo senza essere ancora stata indotta alla prostituzione; che lo stesso giorno della fuga aveva incontrato un uomo che sarebbe in seguito diventato suo marito; e con il quale, circa un anno dopo, aveva lasciato la Libia alla volta dell'Italia a causa della guerra e della generale situazione di insicurezza (avevano subito un attacco da parte degli Asma Boys). Ha rappresentato il timore di subire un danno grave dai due uomini che l'hanno portata in Libia a causa della mancata restituzione del debito contratto per il viaggio (debito che non ha saputo quantificare). Ha dichiarato di non aver mai più visto e sentito i due uomini da quando è scappata dalla casa dove l'avevano condotta in Libia; di non essere mai stata contattata in Italia. Ha precisato che in Libia gli uomini che la volevano vendere non l'avevano trovata perché non era mai uscita di casa, mentre in Italia non credeva potessero rintracciarla. Teme invece che in Nigeria potrebbe essere rintracciata ed uccisa o subire altro danno per il mancato pagamento del debito.

Quanto alla sua vita in Italia, la ricorrente ha riferito di abitare con il compagno,

titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e di avere un figlio di due anni che frequenta l'asilo. Lei frequenta la scuola di italiano al mattino e al pomeriggio la scuola media.

Nella seconda audizione, svoltasi il 19.2.2019, ha ribadito che i trafficanti non le dissero a quanto ammontava il debito ma le dissero che avrebbe dovuto lavorare come prostituta fino alla sua estinzione e che sarebbero stati loro ad avvertirla quando fosse giunto il momento; ha precisato di non essere stata sottoposta ad alcun giuramento; ha reso maggiori dettagli sulla fuga e sul successivo attacco a casa sua da parte degli Asma Boys; ha confermato che in Italia nessuno ha cercato di mettersi in contatto con lei.

avere esaminato la normativa in materia di protezione internazionale: «risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine».



Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha aggiunto dei dettagli sulla parte della storia libica, rappresentando che gli Asma Boys avevano fatto irruzione nella casa dove viveva con il compagno distruggendola e rubando tutto il denaro che il marito aveva guadagnato; che per questo motivo, non sentendosi più sicuri in Libia, il datore di lavoro del marito (un uomo molto buono) li aveva portati sulla spiaggia, aveva pagato i trafficanti e così erano arrivati in Italia.

Infine, sentita in audizione giudiziale la richiedente ha offerto una versione della storia parzialmente diversa da quella rappresentata in Commissione, sia con riguardo alla sua vita in Nigeria, che ai trascorsi libici.

In sintesi ha affermato che i genitori non sono deceduti ma l'hanno affidata ad una signora che si è presa cura di lei²; di aver lavorato a Benin City e di aver avuto dei problemi con il datore di

² "D. Conferma le dichiarazioni rese in CT? Conferma in particolare il fatto che viveva con sua zia perché i suoi genitori erano morti e che la maltrattava?

R. I miei genitori non sono morti. L'ho detto solo la prima volta in CT perché avevo paura in realtà sono vivi.

D. le posso chiedere per quale motivo aveva paura di dire che erano vivi?

R. avevo paura inizialmente perché i miei genitori non mi avrebbero potuto aiutare e speravo che voi italiani mi poteste aiutare ora è giusto che io dica la verità.

D. È in contatto con loro?

R. Sì, li sento, quando ero in Libia non li ho sentiti.

D. a cosa erano dovute? In CT ha parlato di maltrattamenti da parte di sua zia. conferma questa parte del racconto?

R. No. I miei genitori non potevano portarmi a scuola e mi hanno portata ad Uromi dove hanno trovato una persona che si potesse prendere cura di me portandomi a scuola. Sono stata a Onicha e lì ho iniziato ad andare a scuola. Un giorno la signora con cui abitavo mi ha detto che dovevo iniziare a fare le pulizie e che non potevo andare più a scuola. Io ho chiesto come mai e lei mi picchiò. Questo è successo quando avevo 8 anni. Sono stata a scuola solo pochi mesi, circa 3, e poi ho lavorato a casa e portavo i figli di questa donna a scuola e li andavo a prendere. Il Preside della scuola è venuto anche a chiedermi perché non andassi più a scuola e io gli ho spiegato la situazione.

D. Chi era questa persona a cui era stata affidata? Era sua zia?

R. No, era una nostra vicina.

D. Dove viveva con i suoi genitori?

R. Mio padre è di Ukeke e mia madre era di Uromi. Da piccola vivevo ad Uromi con mia nonna, la madre di mia madre. Mentre i miei genitori vivevano a Ukeke.

D. Come mai non viveva con loro?

R. Mia mamma mi ha portato da nonna così loro potevano lavorare come contadini.

D. Uromi, Onicha quanto è lontano?

R. molto lontano, bisogna attraversare anche un fiume.

D. Non capisco come mai non potesse andare a scuola ad Uromi e l'abbiano affidata ad un'altra donna in un'altra città.

R. Perché non potevano mandarmi a scuola ad Uromi e quindi quando questa persona ha detto che si sarebbe presa cura di me e mi avrebbe portata a scuola lei e mia nonna si è fidata perché era del suo stesso paese (Uromi).

D. Cosa è successo dopo?

R. quando sono andata a casa di questa signora la sofferenza era tanta perché facevo i servizi e mi picchiavano tutti. lei, suo marito e la zia anche se facevo tutto per accontentarla. I figli mi accusavano che non facevano le cose giuste anche se non era vero e loro mi picchiavano. Sono andata via quando avevo 13 anni.



lavoro e perciò di aver accettato l'offerta di due uomini di andare in Libia con loro; di essersi prostituita per sei mesi presso una connection house¹, dove era stata preventivamente sottoposta ad un rito per vincolarsi nel pagamento del debito (*Mi hanno picchiata e portata in bagno mi*

D. Ha detto di essere andata via perché cacciata di casa dalla signora. Lo conferma?

R. No. Mia zia mi mandava al mercato di solito ed un giorno ho incontrato una compaesana, veniva dalla mia stessa zona, che mi ha chiesto cosa facessi lì e io le ho raccontato la mia storia. Lei mi ha chiesto se avevo detto questo ai miei genitori e io ho detto che non avevo il numero allora lei mi ha chiesto di scrivere una lettera per loro e di darla a lei. Ho fatto questa lettera e la mia vicina di casa Sera mi ha aiutata a scriverla perché io non so scrivere. Ho dato la lettera a questa signora del mercato un'altra volta che sono andata lì, così che lei potesse darla ai miei genitori.

Dopo di questo ho avuto dei problemi con la zia perché ha saputo che i miei genitori mi volevano riavere. A questo punto mi hanno portato dai miei genitori con la macchina privata. Arrivata a casa dai miei ho raccontato che non andavo a scuola (prima avevo taciuto il fatto che non ci ero andata). Papà ha chiesto al preside della scuola di farmi andare che avrei pagato a rate. Poi mio padre non ha pagato e io ho dovuto lasciare la scuola di nuovo e lavorare come contadina.

D. Cosa è accaduto dopo? Avevi 13 anni ... cosa è accaduto fino a quando non hai lasciato il paese?

R. Durante questo periodo avevo un'amica della mia zona che lavorava a Benin City. Mi ha vista lavorare nei campi e mi ha proposto di lavorare a Benin City. L'ho detto ai miei genitori e loro sono stati d'accordo. Ho lavorato nella produzione di olio di palma. Ho affittato una casa con questa ragazza e quindi ho lavorato anche come donna delle pulizie. Ho poi avuto l'appendicite e mi hanno portato in ospedale e poi ho lavorato come donna delle pulizie in un posto molto grande dove facevano celebrazioni varie.

¹ *R. Non me lo hanno detto, io davo i soldi dei clienti alla madame, o meglio l'organizzazione dove lavoravo funzionava così che i clienti pagavano la madame e poi venivano da me. La madame mi diceva che mi avrebbe avvertita quando i soldi sarebbero stati sufficienti a pagare il debito. **Lavoravo in Libia in una connection house.***

D. Quanto tempo ha lavorato in Libia nella casa di prostituzione.

R. Sono stata sei mesi. Di più non avrei resistito.

D. Ha parlato di due uomini che l'hanno contattata e condotta in Libia per avviarla alla prostituzione, vuole raccontarmi come li ha conosciuti e dirmi se è ancora in contatto con loro?

R. conoscevo queste due persone che mi avevano detto che c'era un lavoro come signora delle pulizie in Libia e ho deciso di seguirli perché non ero istruita ed avevo sempre sofferto nella mia vita. Non avevo detto ai miei genitori che sarei partita. Loro mi hanno portata presso un gruppo di altre persone.

D. questo gruppo di persone a cui sei stata presentata da chi era costituito?

R. C'erano due ragazze della mia zona che mi dissero che anche loro stavano andando in Libia per lavorare come signore delle pulizie, eravamo della stessa zona. C'erano poi 4

ragazzi che andavano in Libia per svolgere lavori manuali. Eravamo accompagnati da due uomini che mi hanno portata presso questa signora in Libia. Hanno portato solo me. Gli altri sono partiti a parte.

D. Cosa è accaduto in Libia?

R. Arrivata lì mi hanno portato in una casa grandissima e siamo stati separati maschi da femmine i maschi sono stati allontanati. Si è presentato il big boss e gli ho chiesto di parlare con i due ragazzi che mi avevano portato in Libia e mi ha detto che non era possibile.

D. Quando ha capito che volevano farla prostituire?

R. A Tripoli l'ho capito perché lì la madame si è presentata e mi ha detto se ero venuta per fare lavoro delle pulizie e che non era possibile perché non poteva stare un mese ad aspettare che la pagassi a fine mese e che avrei dovuto pagarla giornalmente.

D. I ragazzi che l'hanno portata in Libia le hanno detto quanto doveva pagare per il viaggio?

R. No mi hanno detto che me lo avrebbe detto la signora.

hanno detto che dovevo tagliarmi i peli pubici e mi sono rifiutata, mi hanno legata e me li hanno tagliati. Mi hanno fatto fare il giuramento tagliando un'unghia del piede, una della mano e parte dei miei vestiti ed una parte dei capelli, mi hanno punta al dito per fare uscire del sangue e io ho giurato che non sarei scappata ed avrei pagato il mio debito.); di essere riuscita a scappare grazie all'aiuto di una donna che lavorava nella casa e di aver trovato rifugio presso la casa del fidanzato che l'ha protetta per un anno in Libia; che la casa era stata attaccata dagli arabi, che gli avevano rubato tutto e di essere quindi fuggiti in Italia. Ha aggiunto che la madame si è recata a casa dei suoi genitori per chiedere il pagamento del debito mentre lei era in Italia e di essere stata anche lei contattata più volte al telefono da un numero sconosciuto e di non aver mai risposto per timore.

3. Il giudizio della Commissione Territoriale

La Commissione ha rigettato la domanda, ritenendo non credibile il racconto perché generico e privo di dettagli in relazione ai motivi che l'avevano spinta a lasciare il suo Paese. Ha poi ritenuto infondato il timore espresso dal momento che la richiedente ha affermato di non essere mai stata contattata dagli uomini che volevano indurla alla prostituzione e di non sapere neppure a quanto ammonta il debito che deve restituire.

La CT ha poi specificato che la circostanza che la ricorrente fosse madre di prole in età infantile avrebbe potuto astrattamente costituire titolo per il rilascio di un permesso di soggiorno nell'interesse del minore.

4. Il Giudizio del Tribunale

Giova premettere in linea generale che in ordine alla valutazione della domanda ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3 D.Lgs. 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

Inoltre, sempre in base all'art. 3 D.Lgs. 251/2007, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Ebbene, applicando i criteri di cui sopra nella valutazione degli elementi acquisiti anche nel corso dell'istruttoria processuale, ad avviso del Tribunale, la storia narrata dalla ricorrente si presenta nel suo nucleo essenziale del tutto credibile.



Vero è che _____ ha cambiato la versione dei fatti tra l'audizione in commissione e quella giudiziale, ma ciò potrebbe essere dovuto ai timori che aveva di coinvolgere altre persone ed in particolare i genitori, che inizialmente aveva dichiarato essere deceduti, oppure alla maturata convinzione di dover proteggere anche il figlio venuto alla luce in Italia.

Del resto è circostanza riscontrata in numerosi casi analizzati quella per cui le vittime di tratta finalizzata alla prostituzione rendono dei racconti inverosimili sulla parte della storia svoltasi prima della partenza della Nigeria, ritenendo di poter ottenere protezione per quella vicenda senza dover denunciare di essere state vittime di tratta o comunque di essersi prostitute.

E nel caso di specie in effetti la vicenda del maltrattamento da parte della zia era del tutto stereotipata e non credibile, come non credibile era la vicenda dell'incontro casuale avvenuto al mercato con i due uomini che l'avevano condotta in Libia e così pure la vicenda della facile fuga dalla connection house avvenuta appena due giorni dopo il suo arrivo, il casuale incontro con il benefattore libico e il magnanimo datore di lavoro di quest'ultimo che li fece imbarcare gratuitamente per l'Italia. Il giudizio della Commissione pertanto è da ritenersi corretto.

E tuttavia, ai sensi dell'art. 46 Direttiva Procedure, l'esame giudiziale per assicurare un **rimedio effettivo** non può essere limitato alla legittimità del provvedimento impugnato, ma deve essere completo ed ex nunc, e dunque essere condotto avendo presenti anche gli elementi emersi nella fase giurisdizionale.

Alla luce di quanto detto e soprattutto delle fonti informative acquisite, la storia di tratta appare come detto credibile e trova pieno riscontro nelle informazioni generali relative alle caratteristiche del fenomeno della tratta di donne per fini sessuali nel Paese di origine della richiedente⁴.

In particolare, corrispondono alle fonti consultate⁵:

a) Le caratteristiche soggettive della donna adescata: di giovane età (*"Inizialmente, negli anni ottanta, le donne trafficate erano per lo più donne sposate o separate che cercavano una fonte di entrate per sostenere la propria famiglia [...]. I dati che emergono da studi più recenti*

⁴ Durante il periodo di riferimento 2010-2012 (tre anni), Eurostat stima che la nazionalità nigeriana sia stata tra le prime cinque nazionalità non UE in termini di numero assoluto di vittime registrate della tratta di esseri umani nell'Unione europea [...]. Secondo lo stesso studio statistico, le vittime nigeriane sono state segnalate soprattutto nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Francia [...].

L'Italia e la Spagna sembrano essere le destinazioni principali delle nigeriane trafficate, ma, come descritto nel capitolo 3, le donne vengono trafficate anche verso paesi dell'Europa settentrionale, centrale e orientale [...].

L'Europol identifica nella criminalità organizzata collegata alla tratta di persone una delle maggiori sfide per le attività di contrasto poste in atto dai governi europei [...]. (Commissione Nazionale del diritto di asilo del 9.11.2016 https://coi.caso.europa.eu/administration/italy/PLib/20161111_Nigeria_Tratta_esseri_umani_musulmani_e_cristiani_conflitti_di_sette_in_Rivers_State.pdf)

⁵ Cfr. EASO - European Asylum Support Office: Nigeria: Sex trafficking of women, October 2015 (available at http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-caso-nigeria-sex-trafficking.pdf); USDOS - US Department of State: Trafficking in Persons Report 2016 - Country Narratives - Nigeria, 30 June 2016 (available at http://www.ecoi.net/local_link/326162/452661_en.html. Entrambi i documenti sono richiamati nel report della Commissione Nazionale del diritto di asilo citata).



indicano un'età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20enni⁶), priva di scolarizzazione, di bassa estrazione sociale, proveniente dall'Edo State⁷ e da villaggio rurale, in cerca di migliori condizioni di vita;

b) le condizioni della famiglia di origine⁸: alla ricorrente è mancato il sostegno della famiglia di origine che l'ha affidata ad un'estranea e non l'ha fatta studiare ma lavorare fin dalla più tenera età;

c) le modalità di adescamento della vittima di tratta: la ricorrente viene avvicinata nel suo ambiente di lavoro da alcuni uomini che la convincevano ad ottenere migliori condizioni di vita in Libia⁹;

d) l'organizzazione della tratta: il ruolo della "c.d. *maman*" o "*madam*" - donna che si presenta ben vestita, curata nell'aspetto, immaginata come colei che ha raggiunto una certa posizione

⁶ Rapporto USDOS citato.

⁷ Si legge nel rapporto della CNA, già citato. "Il reclutamento per la tratta di esseri umani in Europa avviene principalmente nello Stato di Edo [...]. Secondo Beatrice Jedy-Agba [...], segretario esecutivo dell'Agenzia nazionale per la proibizione della tratta di persone e altre questioni collegate (National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons and Other Related Matters, Naptip) [...], le prime persone che si sono recate in Europa e hanno avuto successo nella tratta di esseri umani venivano a quanto pare dallo Stato di Edo. Suor Florence (Committee for the Support of the Dignity of Women, Cosadow), intervistata durante una missione conoscitiva condotta nel 2006 da Landinfo (Norvegia), segnala: «Ragazze dell'Edo sono andate in Italia per raccogliere pomodori ma sono finite nel giro della prostituzione. Alcune sono tornate nel loro paese ricche e sono diventate esempi di successo» [...].

Nel volume che hanno scritto sul tema degli immigrati nel servizio domestico, nell'agricoltura e nella prostituzione in Sicilia, Cole e Booth fanno risalire alla fine degli anni ottanta le origini della moderna tratta a fini sessuali nello Stato di Edo; le donne dello Stato di Edo sono state la prima generazione di prostitute nigeriane in Italia [...]. In un articolo sulle cause e soluzioni della tratta a fini sessuali nello Stato di Edo, Brainah osserva:

«La prima generazione di donne e ragazze dell'Edo che sono andate in Italia lo ha fatto inizialmente per svolgere attività lecite quali la compravendita di merci, ad esempio abiti e monili. Nell'esercitare tali commerci, tuttavia, molte donne si sono compromesse e hanno affiancato alla loro attività la prostituzione» [...].

A quel punto quelle donne hanno cominciato a fare entrare parenti, amici e altre persone nei loro traffici, e tali attività hanno cominciato a diffondersi a partire dagli anni novanta e [...].

⁸ La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate. In uno studio condotto nel Regno Unito e in Nigeria sulla tratta delle donne nigeriane (2012), Cherti e al. osservano:

«Le persone trafficate del nostro campione hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di „aiuto” fatte dai trafficanti»

⁹ «Il reclutamento in genere avviene in un ambiente che la vittima conosce bene, ad esempio a casa, nel quartiere, a scuola o al lavoro (150). La ricerca di Cherti e al. indica che 29 delle 40 donne intervistate (72 %) erano state reclutate da persone che le stesse donne o i loro familiari conoscevano abbastanza bene. Il reclutamento era avvenuto per il 15 % delle intervistate (6 donne) attraverso un familiare, un compagno o un conoscente, ad esempio una vecchia amica di scuola, per il 18 % (7 donne) attraverso un datore di lavoro o un custode, per il 22 % (9 donne) attraverso un conoscente della famiglia e per il 17 % (7 donne) attraverso una persona conosciuta da un amico di famiglia o da un conoscente. Solo il 28 % (11 donne) delle intervistate era stato avvicinato e reclutato da estranei.» (citato rapporto EASO 2015).



sociale a cui le ragazze adescate aspirano - organizza il viaggio attraverso la rotta delle migrazioni illegali affidando la giovane donna a diversi trafficanti nei punti di contatto (Benin City, Kano, Saba, Tripoli) fino a condurre la giovane nella c.d. "connection house";

f) la non opposizione della famiglia di origine all'espatrio nell'aspettativa di ricevere un ritorno economico dalla ragazza "sacrificata";

g) la scarsa credibilità e chiarezza del racconto rispetto alla liberazione dalla situazione di sfruttamento sessuale¹⁰;

h) il giuramento di fedeltà. Dalle fonti citate si apprende infatti che il pagamento del debito viene generalmente suggellato da un giuramento, un rito magico (voodoo o juju), accompagnato da minacce all'incolumità della vittima e/o a quella dei propri familiari rimasti nel paese di origine.

Le vittime considerano il giuramento pronunciato in una cerimonia juju come un giuramento solenne e quindi non lo infrangono facilmente; il giuramento, inoltre, non si può rinegoziare ed è considerato vincolante, indipendentemente dal luogo in cui si trovano le vittime.

Anche in merito alla fuga dalla connection house, le circostanze più dettagliate riferite in sede giudiziale¹¹ consentono di ritenere attendibile anche questa parte del racconto, sia pure con il beneficio del dubbio.

¹⁰ Si vedano sul punto le linee guida elaborate dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo sulla identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale (reperibili al seguente indirizzo: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/09/Vittime-di-tratta-Linee-guida-compresso.pdf>).

¹¹ D. Cosa accade dopo?

R. dopo che è venuta la Madame ha chiamato la sorella per insegnarmi cosa avrei dovuto fare quando venivano i clienti da me.

D. Non voglio farle ripercorrere quei mesi nella connection house, parliamo di quello che è accaduto dopo, quando è scappata.

R. di solito c'era un giorno di pausa in cui venivano gli uomini arabi nella casa insieme ad altri clienti io e una ragazza che era con me nella stanza abbiamo programmato di scappare con l'aiuto di una donna che faceva la prostituta e noi ci siamo impegnate a non rivelare l'identità. Questa ragazza mi ha detto che avrei dovuto correre e mi sarei dovuta fermare in una casa in costruzione e lì avrei dovuto chiedere aiuto. Lì c'erano dei ragazzi neri.

D. Non c'erano controlli all'uscita?

R. NO. Di solito non c'era nessuno al controllo di entrata ed uscita e gli arabi avevano paura del controllo. I neri venivano dentro la casa a lavorare e poi uscire.

D. Quindi in cosa è consistito l'aiuto della ragazza?

R. Lei mi ha detto che quando arrivavano gli autobus a portare le persone con autobus dovevo scappare perché il cancello era aperto.

D. Di solito il cancello era chiuso?

R. il cancello era aperto ma quando eravamo con i clienti lo chiudevano.

Arrivata alla casa in costruzione mi hanno vista (uomini di colore nero che lavoravano nella costruzione del palazzo) con il respiro affannato e ho detto che venivo dalla CH e tra di loro c'era il mio futuro marito.



In definitiva deve ritenersi credibile che la richiedente sia stata vittima di tratta e che attualmente non sia sfruttata (dato che emerge dallo stile di vita condotto in Italia nei diversi centri di accoglienza dove ha iniziato un percorso di studio e si prende cura del figlio).

1. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

Venendo alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sul piano normativo, l'art 2 del dlgs 251/2007, definisce «rifugiato» il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.

Ai sensi del successivo art. 5 i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Il successivo art. 7 stabilisce poi che gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione così definiti possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Ebbene la ricorrente ha rappresentato il timore di essere rintracciata dall'organizzazione che l'ha indotta alla prostituzione in Nigeria, avendo appreso recentemente di essere ricercata proprio dalla maman presso la casa dei genitori.

Al riguardo non può tacersi che tale timore sia stato rappresentato dalla ricorrente solo in sede di audizione davanti al Tribunale e non anche in prima istanza (ove aveva collegato il timore di fare nuovamente ingresso in Nigeria ai maltrattamenti subiti in famiglia). E tuttavia il dato può spiegarsi, sia perché la ricorrente ha avuto notizie al riguardo successivamente alla sua prima



intervista (come dalla stessa dichiarato), sia perché potrebbe non essersi effettivamente resa conto del pericolo cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese.

Sul punto dalle COI si ricava il dato che spesso il ritorno in Nigeria è pericoloso per le vittime, che rischiano di subire violenze o di essere ritrafficate.

Secondo lo studio condotto da Cherti e al. nel 2013 (Cherti, M. e al., Beyond Borders, January 2013), i cui risultati sono riportati nel rapporto EASO del 2015 più volte citato, *“Lo stretto rapporto tra le vittime e i loro sfruttatori sembra creare difficoltà alle vittime, soprattutto se il debito non è ancora stato estinto. Le persone intervistate hanno dichiarato che non soltanto le donne tornate in Nigeria, ma anche i loro familiari sono stati minacciati, le loro case sono state incendiate e in qualche caso familiari delle vittime sono stati uccisi”*.

A ciò si aggiunga il dato che le vittime di tratta ritornate in patria senza alcun guadagno sono spesso vittime di isolamento sociale e stigmatizzate come perdenti anche dalla loro famiglia di origine (fonte Easo)¹².

Si noti poi che l'art. 3, comma 4, d.lgs 251/2007 specifica che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Nel caso di specie può quindi concludersi nel senso che il timore rappresentato dalla ricorrente appare fondato¹³.

Quanto alla **gravità del danno** prospettato in caso di rientro, non vi è dubbio che il rischio di essere nuovamente sottoposta alla tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale è da considerarsi grave nel senso voluto dalla Convenzione di Ginevra (cfr. le linee guida dell'UNHCR *“L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, ”*),

¹² Si legge al riguardo nelle linee guida dell'UNHCR nr. 12 *“La vittima inoltre potrebbe temere di subire, al suo ritorno, emarginazione, discriminazione o una punizione da parte della propria famiglia e/o della comunità di appartenenza o, in alcuni casi, da parte delle autorità. Tale trattamento è particolarmente rilevante nei casi di quelle persone che cadono vittime della tratta per fini di sfruttamento della prostituzione. Nel singolo caso individuale, grave emarginazione, discriminazione o punizione possono assurgere al livello di persecuzione, specialmente se aggravate dal trauma sofferto durante, e come conseguenza, dell'esperienza di tratta.*

Se l'individuo teme tale trattamento, il suo timore di persecuzione è distinto, ma non meno valido del timore di persecuzione che deriva dalla continua esposizione alla violenza nell'ambito della situazione di tratta. Anche se l'emarginazione o la punizione attuata da membri della famiglia o della comunità di provenienza non assurgono al livello di persecuzione, di fatto tale respingimento e isolamento da parte delle reti di sostegno sociale possono accrescere il rischio di subire una nuova esperienza di tratta o di essere esposti a vendetta, dando quindi luogo a un fondato timore di persecuzione.”

¹³ Il rischio di subire di ritorsioni e/o possibili nuove esperienze di tratta in caso di rinvio nel territorio dal quale sono fuggiti o nel quale sono stati vittime di tratta è considerato nelle Raccomandazioni adottate nella 29ma sessione e contenute nel *“Rapporto del Gruppo di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù”* citate nelle linee guida dell'UNHCR un motivo di non rimpatrio (*“ Nessuna vittima della tratta sia trasferita dal paese d'accoglienza se vi è una ragionevole probabilità che ella possa subire una nuova esperienza di tratta o altre forme di grave danno, a prescindere dal fatto che ella decida o meno di collaborare nell'ambito del procedimento legale ”*).



Quanto poi alla possibilità per la ricorrente di ottenere la **protezione da parte dello Stato**, dalle COI si apprende che nonostante lo sforzo di combattere il fenomeno del traffico di esseri umani (la legge nigeriana contro la tratta [*Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and Administration Act*] è entrata in vigore in tutto il paese il 14 luglio 2003. In forza di tale legge, il 26 agosto 2003 è stata istituita l'Agenzia nazionale per la proibizione della tratta di persone e altre questioni collegate (Naptip)), la protezione non è ancora effettiva e garantita a tutte le vittime di tratta nel senso e con l'ampiezza richiesti dal comma 2 del citato art. 6 d.lgs 251/2007. A ciò si aggiunga l'elevato livello di corruzione che esistente tra le forze di polizia, in virtù della quale qualsiasi trafficante può pagare tangenti alla polizia ed evitare un eventuale procedimento giudiziario. Deve poi evidenziarsi che il 90 % delle famiglie in cui una donna o ragazza è stata trafficata non si è rivolta alla polizia o alla magistratura, ma ha fatto il possibile per pagare il debito, anche vendendo terreni e altre proprietà (DIS, Protection of victims of trafficking in Nigeria, April 2008 su Report EASO del 2015). Le difficoltà delle vittime rimpatriate ad ottenere protezione da parte dello Stato sono segnalate in diversi altri studi. Diverse vittime intervistate per lo studio di Cherti e al. del 2013 hanno segnalato aggressioni o indifferenza o addirittura connivenze delle autorità con i trafficanti quando le vittime hanno chiesto aiuto alla polizia (rapporto EASO più volte citato).

Nessun dubbio quindi che l'**agente persecutore**, da considerarsi in questo caso l'organizzazione criminale che sta dietro alla tratta della prostituzione in cui è rimasta coinvolta la ricorrente, abbia le caratteristiche previste dalla legge.

Infine, il **motivo di persecuzione** è legato all'appartenenza della ricorrente ad "un particolare gruppo sociale" quello delle donne. *"I fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari gruppi sociali."* (così le linee guida UNHCR).

In definitiva deve ritenersi che la richiedente è esposta al rischio specifico di persecuzione, legato all'appartenenza di genere oltre che ad un gruppo sociale altamente vulnerabile (giovane età, scarsa scolarizzazione, ceto sociale basso).

Alla luce delle considerazioni che precedono sussistono, quindi, tutti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

riconosce _____, lo status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D.Lgs n. 251/07 ;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Catanzaro, 14/10/2020

Il Presidente
Dott. Antonio Giglio

Il Giudice
dott.ssa Emanuela Romano

